

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1354 del 07/03/2025
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO COMUNE: CASTIGLIONE DEI PEPOLI CORSO D'ACQUA: TORRENTE BRASIMONE RICHIEDENTE: AZ.AGRICOLA ELMI GIANCARLO CODICE PRATICA N. BO23A0058
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1394 del 06/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sette MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO

COMUNE: CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CORSO D'ACQUA: TORRENTE BRASIMONE

RICHIEDENTE: AZ.AGRICOLA ELMI GIANCARLO

CODICE PRATICA N. BO23A0058

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta il 07/08/2023, protocollo n. PG/2023/136608, pratica n. BO23A0058 presentata da AZ. AGRICOLA ELMI GIANCARLO, C.F. LMEGCR65D19C296D e P.IVA 02481101208, con sede legale in comune di Castiglione dei Pepoli, e la successiva integrazione assunta al Prot.n. PG/2024/42256 del 04/03/2024, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Brasimone in sponda destra, in comune di Castiglione Dei Pepoli, loc. ca' di lissa, per uso irriguo, con una portata massima di di 1,6 l/s e volume annuo massimo di 360 mc mediante elettropompa posizionata fuori dall'area demaniale e tubazione di pescaggio;

dato atto che in data 05/03/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 309 in data 08/11/2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo IV/II del R.R. 41/2001 con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è per irriguo agricolo ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

Considerato che la derivazione è ubicata all'interno Sistema regionale del Parco Regionale Laghi Suviana e Brasimone e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Brasimone - Imm. Setta" codice IT080610020000002_3ER, con stato ecologico Sufficiente, in condizioni di stress idrico presente
- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate

Preso atto del nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità acquisito agli atti in data 04/03/2023, con n.255 del 12/11/2023, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;
- l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto Preso atto dell'autorizzazione idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con determinazione n. 966 del 27/03/2024 e acquisita con Prot. n. PG/2024/59025 del 28/03/2024 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- Il prelievo deve essere realizzato in conformità agli elaborati presentati come integrati/modificati dalle presenti prescrizioni.
- È vietata qualsiasi modificazione altimetrica delle aree demaniali mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza, e la realizzazione di manufatti che creino ingombro al regolare deflusso delle acque.
- La tubazione di pescaggio dovrà essere posizionata senza recare alcun danno alle sponde e al corso d'acqua.

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**);

Preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 19/10/20223 con il prot. n. PG.2024.71907 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

Preso atto del parere del Consorzio della Bonifica Renana acquisito agli atti in data 04/12/2023 con n.PG/2023/206273, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che comunica che i terreni da irrigare ubicati in Comune di Castiglione dei Pepoli ricadono in un'area che il vigente "Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile" definisce "Area non irrigabile" e pertanto non sono presenti infrastrutture consortili irrigue e che al momento non è in corso di valutazione alcun altro invaso o opera consortile che possa in futuro essere utile alle aree in oggetto per l'approvvigionamento idrico;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 195,00=;
- del canone di concessione per l'anno 2024, pari ad € 8,31 in ragione di 7 ratei mensili;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00=;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 13/02/2025 (assunta agli atti al prot.PG/2025/29896 del 17/02/2025)

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

- 1) di rilasciare a AZ. AGRICOLA ELMI GIANCARLO, C.F. LMEGCR65D19C296D e P.IVA 02481101208, con sede legale in comune di Castiglione dei Pepoli, **la concessione a derivare** acqua pubblica superficiale dal Torrente Brasimone, in comune di Castiglione dei Pepoli, loc. Ca' di Lissa mediante elettropompa posizionata fuori dall'area demaniale e tubazione di pescaggio in sponda destra obile, sui terreni identificati catastalmente al foglio 26, map. 9, per uso irriguo per una superficie di 1 ha, alle seguenti condizioni:
 - a. il prelievo è stabilito con portata massima di **1,6 l/s** e volume annuo di **360 mc**;
 - b. la concessione si intende **rilasciata ai soggetti ivi indicati**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787 del 9/6/2014, fino alla data **31/12/2033**; l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è

vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale acquisito agli atti con prot n. PG/2023/211400 del 13/12/2023, ai sensi della L.R. 6/2005, allegato al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**)

4) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n.966 del 27/03/2024 e acquisita al prot. n. PG/2024/59025 del 28/03/2024, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 2**);

5) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile a uso irriguo agricolo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 14,41=** per l'anno 2024, di cui è dovuto l'importo di **€ 8,31=** che è **stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo

l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata in € 250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, che **è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

12) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno - Regione Emilia - Romagna
- Ente di Gestione per i parchi Emilia Orientale

per gli aspetti di competenza;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

17) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale a AZ. AGRICOLA ELMI GIANCARLO, C.F. LMEGCR65D19C296D e P.IVA 02481101208,

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

1. il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:671.277, Y:890.986, in area demaniale, individuato nel Foglio 26 antistante mapp. 9 del NCT del comune di Castel del Rio (Bo), così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in sponda destra corpo idrico fluviale "Torrente Brasimone - Imm. Setta" codice IT080610020000002_3ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 e 2293/2021;

2. l'opera di presa è costituita da elettropompa posizionata su pozzetto in cls fuori dall'area demaniale da cui parte tubo di pescaggio del diametro di 75 mm , regolata alla portata massima di esercizio di 1,6 l/s;

3. il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1,6 l/s**, per complessivi **360 mc/anno**;

4. La risorsa è utilizzata per irrigare un terreno con un'area di ha 1 occupata a castagneto da frutto tramite irrigazione a goccia;

5. il prelievo è assimilabile all'uso "Irriguo agricolo", di cui all'art. 152, comma 1, lett. A), della L.R. 3/1999;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti**

effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3 Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,1 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,16 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico**

esclusivo del Concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (riutilizzo delle acque, sistemi tecnologici di irrigazione, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene

demaniale, contenute nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale n. 255 del 12/12/2023 inerente il Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 966 del 27/03/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 2**).

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2033**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.